



PROVINCIA DI TARANTO

3° Settore Edilizia e Patrimonio

Servizio Edilizia Sismica

Ai Comuni della Provincia di Taranto
Settore Urbanistica – SUE/SUAP
LORO SEDI

P.C. Alla Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

P.C.

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto
ordine.taranto@ingpec.eu
All'Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto
oappc.taranto@arch.worldpec.it
All'Ordine dei Geologi della Provincia di Taranto
presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it
Al Collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Taranto
collegio.taranto@geopec.it
Ordine dei Periti Industriali
ordineditaranto@pec.cnpi.it

p.c.

Ordine degli Ingegneri delle Province di Bari – Lecce – Brindisi – Foggia - BAT
segreteria@pec.ordingbari.it
ordine.lecce@ingpec.eu
ordine.brindisi@ingpec.eu
ordine.foggia@ingpec.eu
ordine.trani@ingpec.eu
Ordine degli Architetti delle Province di Bari – Lecce – Brindisi – Foggia - BAT
oappc.bari@archiworldpec.it
architettilecce@archiworldpec.it oa
archbrindisi@pec.aruba.it
oappc.foggia@archiworldpec.it
oappc.bat@archiworldpec.it
Ordine dei Geologi delle Province di Bari – Lecce – Brindisi – Foggia - BAT
presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it
Collegio provinciale dei Geometri e geometri laureati delle Province di Bari – Lecce – Brindisi – Foggia - BAT
collegio.bari@geopec.it
collegio.lecce@geopec.it
collegio.foggia@geopec.it
collegio.brindisi@geopec.it
collegio.barlettaandriatrani@geopec.it
Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati delle Province di Bari/BAT – Lecce – Brindisi – Foggia
ordinedibari@pec.cnpi.it
ordinedilecce@pec.cnpi.it
collegiodibrindisi@pec.cnpi.it
ordinedifoggia@pec.cnpi.it

OGGETTO: INDICAZIONI APPLICATIVE D.G.R. PUGLIA N. 1663 del 29.11.2022 – Ulteriori precisazioni in ordine alle istanze in sanatoria non soggette alla disciplina ex art. 94 d.p.r. 380/01

Si fa seguito alla precedente corrispondenza di cui alle note prot. 21552/21, prot. 37844/21 prot. e prot. 45174/21 (che si allegano), per significare quanto segue.

La recente D.G.R. Puglia n. 1663/22 ha integrato, tra l'altro, la disciplina portata dalla precedente D.G.R. n. 1166/16, peraltro confermando integralmente il regime previgente.

Già a seguito della precedente normativa, questa Provincia ha precisato che le istanze di cui ai procedimenti in sanatoria non soggette al regime autorizzatorio (ma al semplice deposito), vanno effettuate esclusivamente presso i SS.UU.EE., i quali ultimi dovranno rilasciare l'attestazione relativa al deposito medesimo secondo le modalità precisate dalla ridetta norma.

Poiché molte Amministrazioni civiche continuano ad inviare alla Provincia le suddette istanze, peraltro senza alcun discernimento tra procedimenti soggetti a deposito (di competenza del Comune) e procedimenti soggetti ad autorizzazione (di esclusiva competenza della Provincia), si significa che tali modalità costituiscono, da un lato, un inutile aggravio del procedimento, mentre, dall'altro, determinano una grave disfunzionalità nell'attività del Servizio edilizia sismica della Provincia.

Pertanto, si rinnova ultimativamente l'invito agli Enti in indirizzo ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla più volte richiamata D.G.R. 1663/22, in particolar modo, per l'argomento in questione, ai paragrafi 8, 10 e 11, relativamente al rilascio da parte dei SS.UU.EE. delle attestazioni di avvenuto deposito per i procedimenti riguardanti gli adempimenti di tardivo deposito (cosiddette "sanatorie") nelle ipotesi non ricadenti nella disciplina di cui all'art. 94 D.P.R. 380/01.

Si considera opportuno richiamare l'attenzione dei destinatari della presente che, nella misura in cui tale errata applicazione della normativa dovesse comportare danni all'utenza, le responsabilità di ogni eventuale conseguenza sul piano giuridico dovranno ascriversi esclusivamente agli Enti mittenti.

Ai professionisti iscritti agli Ordini/Collegi che leggono per conoscenza, si rinnova altresì l'invito ad attenersi altrettanto scrupolosamente al contenuto di cui alla nota prot. 42318/22 (che altresì si allega) ricordando che la semplificazione delle attività di competenza di ciascun Ente interessato è determinata anche, o soprattutto, dal corretto inquadramento del procedimento al suo alveo giuridico dalla presentazione dell'istanza.

Si rammenta, infine, che per le istanze "a sanatoria" di **esclusiva** competenza della Provincia, queste ultime dovranno riportare già nell'oggetto della trasmissione la dicitura: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 94 DPR 380/01 oltre il nominativo del committente. La trasmissione di procedimenti "a sanatoria" non espressamente inquadrati con la suddetta dicitura non possono essere presi in carico come attività di competenza, attesa la confusione già determinata da parte di diversi Comuni i quali perseverano nell'invio inopportuno di atti a questa Provincia nonostante la competenza tecnico/amministrativa sia ascritta ai medesimi.

Si confida nella puntuale applicazione di quanto sopra, al fine del regolare espletamento del servizio, raccomandando a tutti i destinatari della presente una attenta lettura delle norme richiamate.

Il Funzionario Amministrativo
Grazia Napolitano

Il Dirigente del Settore
Arch. Pantaleo De Finis

